



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 30/04/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024 E PRESA ATTO PEF

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GARNIER Lilia	Sì	LAUSAROT Patrich	No
BONJOUR Silvio	Sì	BONJOUR Luca	Sì
MONNET Ivan	No	ROSTAGNOL Christian	Sì
VAROLI Luca	No	RICCA Fabrizio	Sì
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	Sì		
AYASSOT Desi	Sì		
Totale Presenti:			8
Totale Assenti:			3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **PORCINO dott. Giovanni Andrea**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra e relaziona quanto segue:

- Premesso che: l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

- Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*.

Dato atto che, nel caso del Comune di Villar Pellice, Il CONSORZIO ACEA PINEROLESE si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi di igiene urbana;

Visto l'aggiornamento biennale allo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024/2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF, di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti, redatto dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, e approvato dall'Ente territorialmente competente, con deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 26/04/2024, come da allegato alla presente deliberazione;

Pervenuto in data 27.04.2024 con Prot. 2416/V dal Consorzio Acea l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario TARI biennio 2024/2025 così definito:

ANNO	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA	TOTALE
2024	97.496,00	88.237,00	186.732,00
2025	102.451,00	93.000,00	195.451,00

Visto l'importo complessivo PEF 2024 di Euro 186.732,00 €;

Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo dell'Ente gestore del servizio pari a € 145.342,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Considerato che l'importo del PEF è composto dal costo dell'Ente gestore e dal costo del Comune, in particolare:

Costo Gestore	Costo Comune
145.342,00€	43.000,00€
4.467,00€	
Tot	43.000,00€

(importi Iva compresa)

Ritenuto pertanto opportuno deliberare le tariffe TARI 2024 sulla base del Piano Economico finanziario di euro 186.732,00 €.

Considerato che:

– la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

– per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata con decreto dalla Città Metropolitana che verrà automaticamente riversato nelle casse nei termini e modalità stabilite dalla stessa.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2022;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art.1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2024:

- 1° RATA 20/07/2024 (pari al 50% della tariffa 2023)
- 2° RATA 10/12/2024 (tariffa anno 2024 a conguaglio)

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (20/07/2024);

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il Regolamento di contabilità,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI PRENDERE ATTO del PEF 2024;

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2024.

DI STABILIRE le seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2023:

- 1° RATA 20/07/2024 (pari al 50% della tariffa 2023)
- 2° RATA 10/12/2024 (tariffa anno 2024 a conguaglio)

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (20/07/2024);

DI DARE ATTO che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;

DI PROVVEDERE ED INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione e di pubblicarla sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e ritenutala meritevole di approvazione;

Richiamano tutto quanto indicato in premessa;

Ritenuto necessario approvare il Piano Economico Finanziario e determinare le tariffe TARI anno 2024,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario biennio 2024-2025

DI APPROVARE le tariffe della TARI 2024, come da prospetto allegato, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI STABILIRE per la Tassa Rifiuti le seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2024:

- 1° RATA 20/07/2024 (pari al 50% della tariffa 2023)
- 2° RATA 10/12/2024 (tariffa anno 2024 a conguaglio)

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (20/07/2024);

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione e di pubblicarla sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI entro il termine del 30.04.2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato digitalmente
GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
PORCINO dott. Giovanni Andrea